



RE P U B B L I            C A    I T A L I    A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Bis)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED]

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t.;

Stato Maggiore dell'Esercito, in persona del legale rappresentante p.t.;

rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

***per l'ottemperanza***

della sentenza n. [REDACTED] a Sezione Prima Bis del T.A.R. del Lazio – Roma - depositata in segreteria il [REDACTED]

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e Stato Maggiore dell'Esercito;

N. [REDACTED] DV.COLL.  
REG.RIC.

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno [REDACTED] la dott.ssa Antonella Mangia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

### FATTO e DIRITTO

1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data [REDACTED] depositato il successivo [REDACTED], il ricorrente - Primo Caporal Maggiore dell'Esercito Italiano - propone azione di ottemperanza in relazione alla sentenza di questo Tribunale n. [REDACTED], passata in giudicato (così come comprovato dalla documentazione all'uopo prodotta in data [REDACTED]).

In particolare, il ricorrente espone quanto segue:

- arruolatosi in data [REDACTED] quale VFP1, nell'anno [REDACTED] partecipava al concorso per VFP4, con conseguimento, tra l'altro, dell'idoneità dopo n. 6 giorni di visite mediche;
- nel [REDACTED] veniva sottoposto ad intervento chirurgico di [REDACTED] totale per un [REDACTED]", il quale riusciva perfettamente, tanto che già dopo una settimana era di nuovo al lavoro;
- improvvisamente in data [REDACTED], <<dopo ben quasi tre anni di servizio prestato dall'intervento chirurgico subito, a seguito di un controllo casuale effettuato dall'Amministrazione, .... veniva giudicato "NON idoneo" al servizio quale Volontario in ferma per perdita permanente dell'idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento e conseguente proscioglimento dalla ferma>>;
- riconvocato a visita in data [REDACTED] il Comando Sanità e Veterinaria esprimeva nei suoi confronti il giudizio medico-legale di "permanentemente non idoneo al servizio militare e quale volontario in ferma per perdita permanente dei requisiti previsti all'atto del reclutamento, ai sensi dei combinati disposti dell'art. 959 del D.Lgs. 66/2010 e dell'art. 579, comma 3, e 582, lettera b), punto 3 del

D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90”, con precisazione – in aggiunta che l’infermità posta a presidio della permanente non idoneità “non risulta oggetto di accertamento ai fini della dipendenza da causa di servizio”;

- avverso il giudizio de quo (a cui aveva fatto, peraltro, seguito la comunicazione dell’avvio del procedimento volto al proscioglimento della ferma”), proponeva dinnanzi a questo Tribunale il ricorso R.G. [REDACTED]

- posta l’intervenuta adozione - a seguito della notifica e iscrizione a ruolo del ricorso - del decreto n. [REDACTED] di proscioglimento dalla ferma e collocamento in congedo assoluto “a decorrere dall’[REDACTED], con l’ulteriore espresso riconoscimento “quale servizio di fatto” del “periodo svolto tra la data dell’[REDACTED] e la data del [REDACTED], proponeva, poi, atto di motivi aggiunti per chiedere e ottenere l’annullamento del decreto de quo;

- stante l’accoglimento della domanda cautelare con ordinanza n. [REDACTED] veniva sottoposto a visita dal Dipartimento Militare di Medicina Legale e, in esito alla dichiarazione dell’idoneità da parte di quest’ultimo, era riammesso in servizio in data [REDACTED]

- con la sentenza n. [REDACTED] il TAR accoglieva le impugnative proposte, disponendo, per l’effetto, l’annullamento dei provvedimenti impugnati;

- in espressa esecuzione di tale sentenza, in data [REDACTED] l’Amministrazione adottava il provvedimento prot. n. [REDACTED] con cui – a seguito dell’annullamento del provvedimento di proscioglimento dalla ferma prefissata – “considerava la riammissione in servizio” del predetto, “disposta con il provvedimento del [REDACTED], a titolo definitivo con decorrenza giuridica [REDACTED] (data di emissione del giudizio di idoneità) “ed amministrativa dalla data di effettiva riammissione in servizio”

- ritenendo tale decisione illegittima nella parte in cui non stabiliva il giorno dell’[REDACTED] per la decorrenza anche “amministrativa” della riammissione, proponeva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il quale sfociava in

un decreto di rigetto in quanto “si tratterebbe, in effetti, di un giudizio di ottemperanza, di competenza del giudice di cognizione”, in linea con il parere reso dal Consiglio di Stato reso nell’adunanza del [REDACTED]. Tutto ciò detto, il ricorrente chiede di dichiarare la nullità del provvedimento prot. n. [REDACTED], nella parte in cui statuisce “la retroattività solo giuridica e non anche amministrativa” alla data dell’[REDACTED] della riammissione in servizio, per violazione dell’art. 21 septies della legge n. 241 del 1990 e, nel contempo, chiede di condannare l’Amministrazione intimata a porre in essere tutti gli atti e i provvedimenti idonei per l’integrale esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. [REDACTED] “e così disporre la corresponsione” a suo favore degli stipendi non percepiti “a causa dell’agere dell’Amministrazione” dal giorno [REDACTED] sino al giorno [REDACTED], procedendo sin da subito alla nomina – per il caso di ulteriore inadempimento – “di un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva”.

In via meramente subordinata, il ricorrente chiede la condanna dell’Amministrazione a “corrispondere” gli stipendi per il periodo su indicato.

Con atto depositato in data [REDACTED] si è costituito il Ministero della Difesa, astenendosi – nel prosieguo – dal produrre memorie e/o documenti.

A seguito del deposito di ulteriori documenti da parte del ricorrente, afferenti – in particolare – al ricorso straordinario, alla camera di consiglio del [REDACTED] il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto ai sensi e nei termini di seguito indicati.

2.1. Come si trae dalla narrativa che precede, il ricorrente lamenta l’omessa piena e compiuta ottemperanza del Ministero della Difesa alla sentenza di questa Sezione n. [REDACTED], passata in giudicato, così come comprovato dalla certificazione all’uopo allegata.

In particolare, il ricorrente afferma che l’Amministrazione resistente – mediante

l'adozione del provvedimento con cui ha sì proceduto alla sua riammissione in servizio ma, nel contempo, statuito una decorrenza amministrativa della stessa differente o, meglio, postergata rispetto alla decorrenza giuridica (indicata nell' [REDACTED] data in cui è stato giudicato illegittimamente "non idoneo" al servizio) – ha operato in violazione del giudicato formatosi sulla sentenza in trattazione, atteso che l'annullamento disposto dal TAR avrebbe imposto "il ripristino della legalità violata con l'ovvia conseguenza che tutti gli effetti, sia giuridici che amministrativi" retroagissero "al momento in cui gli atti... sono stati adottati" e, dunque, alla data dell' [REDACTED]

Ciò detto, il ricorrente chiede a questo Tribunale – in via principale - di ordinare alla menzionata Amministrazione di eseguire integralmente la sentenza [REDACTED] del [REDACTED] e "così disporre la corresponsione" in suo favore degli "stipendi non percepiti dal giorno [REDACTED] sino al giorno [REDACTED]".

Orbene, la pretesa azionata dal ricorrente è meritevole di positivo riscontro ai sensi e nei termini in seguito riportati.

2.2. Come pressoché unanimamente affermato dalla giurisprudenza in materia, anche di questo Tribunale (cfr., ex multis, 15 marzo 2019, n. 3489), "il dipendente pubblico che sia stato illegittimamente allontanato dal servizio ha diritto all'integrale ricostruzione della carriera, sia economica che funzionale, comprendendo tale diritto anche quello a ricevere la remunerazione relativa al periodo di tempo in cui il servizio non è stato prestato; tale principio, tuttavia, trova integrale applicazione solo quando l'allontanamento dal servizio sia stato tempestivamente impugnato e riconosciuto illegittimo in sede giurisdizionale, poiché una simile pronuncia, da una parte è ricognitiva della imputabilità alla Amministrazione della causa che ha impedito al dipendente di prestare l'attività lavorativa, d'altro canto è idonea a ricostituire ex tunc il rapporto di servizio".

In altri termini, "l'annullamento dell'atto amministrativo che fa cessare illegittimamente un rapporto di impiego pubblico (o ne ritarda la progressione) determina come conseguenza la reviviscenza del rapporto nella sua pienezza, quale

si svolgeva o avrebbe dovuto svolgersi, con tutte le conseguenze di anzianità, di carriera e di retribuzione del ricorrente”, sicché al dipendente, avente diritto alla riammissione in servizio, spetta anche la liquidazione delle retribuzioni non corrisposte, risalendo “la reviviscenza del ... rapporto in caso di annullamento giurisdizionale” del provvedimento che ha inciso su di esso alla data in cui quest’ultimo risulta essere stato adottato e dovendosi, peraltro, considerare inoperante “il principio di corrispettività tra prestazione lavorativa e retribuzione ogni qualvolta la mancata prestazione dell’attività impiegatizia sia stata causata da un provvedimento riconosciuto giudizialmente illegittimo” (a differenza dei casi in cui si tratti, invece, di diniego di costituzione del rapporto stesso - TAR Campania, Sez. V, 8 marzo 2016, n. 1249; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 24 settembre 2007, n. 8274; C.d.S., Sez. V, 16 settembre 2004, n. 6053).

Preso così atto – in sintesi – che “secondo la giurisprudenza consolidata, deve essere distinta l’ipotesi in cui il giudice amministrativo abbia accertato l’illegittima interruzione di un rapporto di lavoro già in corso, da quella in cui sia stata acclarata l’illegittimità della mancata costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione”, posto che solo “nel primo caso la giurisprudenza amministrativa è ferma nel riconoscere la retroattività degli effetti economici a favore del pubblico dipendente”, con connessa insorgenza del diritto del dipendente “di percepire tutti gli emolumenti rientranti nella normale retribuzione” (Cons. St., Ad. Plen., n. 3 del 1999; Cons. St., IV, n. 720 del 2001, VI, n. 1416 del 1998 e IV, n. 1054 del 1996), non può essere – comunque – sottaciuta l’inequivoca rilevanza:

- delle ragioni giuridiche poste alla base della sentenza di annullamento, attesa l’impossibilità di contestare - mediante la proposizione dell’azione di cui all’art. 112 e ss. c.pr.amm. - eventuali, ulteriori valutazioni effettuate dall’Amministrazione in tutti i casi in cui l’accoglimento del gravame originariamente proposto sia stato disposto dal giudice amministrativo esclusivamente sulla base di vizi formali e/o procedurali (cfr., ex multis, C.d.S.,

n. 1727 del 2010);

- della mancanza del requisito dell'effettivo svolgimento delle funzioni nel periodo di riferimento, il quale si presenta ostativo all'attribuzione di emolumenti relativi ad avanzamenti di carriera o, comunque, connessi a valutazioni inerenti alla professionalità. Come di recente affermato dal Consiglio di Stato (cfr. dec. n. 6907/2018), eventuali giudizi di valutazione, previsti dalla disciplina normativa che regola la progressione in carriera del dipendente, rivestono, infatti, "un'efficacia costitutiva della conseguente attribuzione patrimoniale" e presuppongono l'effettivo svolgimento delle funzioni nel periodo di riferimento, di modo che è da ritenersi precluso – in tutti i casi in cui che l'interessato non abbia svolto nel periodo di riferimento le proprie funzioni di servizio - qualunque giudizio di valutazione, "e, di conseguenza, anche la ricostruzione di carriera e la corresponsione dei relativi emolumenti sulla base del medesimo".

2.3. Tutto ciò detto, il Collegio ritiene che – tenuto doverosamente conto delle ragioni poste a fondamento della sentenza n. n. [REDACTED], di annullamento del "giudizio di non idoneità al servizio" e del provvedimento di "proscioglimento dalla ferma prefissata", atte a palesare l'esistenza di un vizio sostanziale nell'operato dell'Amministrazione (identificabile - come è dato trarre dalla sentenza de qua – con l'errore commesso dall'Amministrazione nel ritenere che "l'operazione chirurgica subita dal ricorrente nel [REDACTED] determinasse una [REDACTED] chirurgico è completamente guarita"), e, comunque, constatata la mancata produzione in giudizio ad opera dell'Amministrazione resistente di elementi validi a contestare i rilievi del ricorrente – l'Amministrazione, nello statuire una decorrenza amministrativa della riammissione in servizio del ricorrente differente o, meglio, postergata rispetto a quella giuridica, abbia operato in elusione della sentenza in trattazione, posto che quest'ultima avrebbe – per contro – correttamente imposto la totale rimozione delle conseguenze negative determinate dai provvedimenti annullati e, dunque, la fissazione della data dell' [REDACTED]

con riferimento ad entrambe le decorrenze.

Ciò detto, va riconosciuto l'obbligo dell'Amministrazione di procedere alla piena e compiuta esecuzione della sentenza in esame, sopperendo – in particolare – all'aspetto di cui sopra mediante, tra l'altro, la corresponsione al ricorrente degli stipendi non percepiti dal giorno [REDACTED] ma, comunque, sottraendo dalle somme a tale titolo dovute di “quanto il ricorrente risulti avere percepito a qualsiasi titolo, per prestazioni o attività svolta nel periodo durante il quale il rapporto è stato interrotto” (TAR Sicilia, Catania, 21 febbraio 2019, n. 289, in cui si richiamano, tra l'altro, C.d.S., Sez. V, n. 1419 del 2017 e C.d.S., n. 616 del 2018; cfr., in termini, C.d.S., Sez. IV, 5 aprile 2018, n. 2114).

A tali fini il Collegio assegna all'Amministrazione il termine di 90 (novanta) giorni, con decorrenza dalla comunicazione in via amministrativa o, ove antecedente, dalla notificazione, di cui parte ricorrente è espressamente onerata, della presente sentenza.

3. Per il caso di infruttuosa decorrenza del termine di 90 gg. sopra indicato, il Collegio nomina sin d'ora come Commissario ad acta il Segretario Generale del Ministero della Difesa, con facoltà di delega a funzionario sottordinato munito di adeguata professionalità, il quale – su richiesta della parte – si insedierà senza indugio e, previo positivo riscontro dell'inottemperanza dell'Amministrazione, provvederà a tutto quanto necessario per la piena e compiuta ottemperanza al giudicato in questione nel termine di 90 (novanta) giorni dall'insediamento.

A incarico espletato e a seguito di espressa richiesta, si dovrà procedere al pagamento del compenso al Commissario ad acta, liquidato nella somma di € 500,00, il cui obbligo di corresponsione è sin d'ora posto a carico dell'Amministrazione resistente.

4. Per le ragioni illustrate, il ricorso va accolto ai sensi e nei termini di cui sopra.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidare a favore del ricorrente in € 500,00, oltre agli accessori di legge.



P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna il Ministero della Difesa a provvedere alla piena e compiuta ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. [REDACTED], nel rispetto delle modalità all'uopo indicate.

Nomina, per il caso di persistente inottemperanza, commissario ad acta il Segretario Generale del Ministero della Difesa, il quale dovrà provvedere ai sensi e termini fissati in motivazione, con liquidazione sin d'ora a favore dello stesso della somma di € 500,00 a titolo di compenso, alla cui corresponsione sarà tenuta l'Amministrazione resistente al termine dell'espletamento dell'incarico.

Condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio a favore del ricorrente, così come liquidate in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno [REDACTED], tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell'art. 84 del d.l. n. 18 del 2020, con l'intervento dei Magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere, Estensore

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Antonella Mangia**

**IL PRESIDENTE**  
**Concetta Anastasi**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.